

Statuto del Comune di Cesate(MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 24 luglio e 27 ottobre 2000 con deliberazioni nn. 65 e 88

Esecutive con provvedimento dell'O.Re.Co. dell'8 novembre 2000 – n. 72

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 agosto 1994 n. 32/12

Modifiche:

Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 15 marzo 2002
(pubblicazione BURL 15 luglio 2002 – serie straordinaria inserzioni n. 29/1)

Delibera Consiglio Comunale n. 74 del 13 dicembre 2002
(pubblicazione BURL 03 marzo 2003 – serie straordinaria inserzioni)

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 27 giugno 2009
(pubblicazione BURL 03 Agosto 2009 – bollettino n. 31/1)

Relazione

Questo statuto - il terzo del Comune di Cesate dopo quello del 1991 e quello del 1994 - va descritto considerando anzitutto le sue caratteristiche generali.

E' - diversamente da quello del 1994 - uno statuto 'breve'. Molte regole si sarebbero potute in esso collocare ma non lo si è fatto, vuoi per consentirne una più agevole modificabilità - secondo gli orientamenti delle maggioranze *pro tempore* e le esigenze di una legislazione che muta rapidamente - vuoi per il valore che può assumere, anche agli occhi della cittadinanza, un testo che, salvi gli obblighi di legge, appare essenzialmente costituito da principi.

Nella stesura inoltre si è prestata particolare attenzione perché lo statuto risultasse di agevole lettura anche per i non specialisti, peraltro secondo le possibilità di un linguaggio comunque diverso da quello corrente.

Le caratteristiche generali sopraindicate sono di tipo anzitutto formale, seppur non senza rilevanza sul piano ideale. Ve ne sono poi altre invece direttamente inerenti aspetti ideali della sostanza.

E' uno statuto il più possibile in linea con l'evolversi dell'ordinamento delle autonomie locali ed in generale del rapporto tra istituzioni e società.

Esso si configura come espressione di un potere di autodeterminazione proprio della comunità locale, 'riconosciuto' dalla Costituzione e dalle leggi; un potere di autodeterminazione, si noti, rispetto al quale lo stesso ente locale appare mero 'strumento'.

Inoltre, nella disciplina statutaria il bene comune appare frutto anzitutto del libero agire dei singoli e delle formazioni sociali 'integrato' dall'azione, anzitutto regolatrice, degli organismi pubblici: il principio di sussidiarietà ispira tutto il testo.

* * *

Passando alle soluzioni adottate per specifici problemi, va considerata anzitutto la questione del riparto di competenze tra i diversi apparati.

In proposito l'ordinamento appare in costante evoluzione (si pensi a come la legge n.127 del 1997 ha ridisegnato il ruolo dei funzionari). Si è allora preferito evitare elenchi tassativi, omnicomprensivi che probabilmente sarebbero divenuti presto obsoleti - come è stato per quelli dello statuto del 1994 - ed indicare solo criteri generali in linea con l'ordinamento vigente e la sua prevedibile evoluzione; anzitutto, quello della competenza di regola dei funzionari per gli atti particolari.

Quanto poi ai rapporti tra società e poteri dell'ente locale, si è, pur nei consueti termini essenziali, disegnata una disciplina molto ricca che tiene conto anche delle nuove possibilità in materia aperte dalla legge n.265/1999.

INDICE

- Preambolo

Capo I **Atti della Comunità**

- Art. 1 – Tipologia e principi generali
- Art. 2 – Atti normativi, generali e d'indirizzo
- Art. 3 – Atti consensuali
- Art. 4 – Atti unilaterali

Capo II **Tutela degli interessi e forme di consultazione e partecipazione popolare**

- Art. 5 – Tutela degli interessi dei singoli e delle formazioni sociali
- Art. 6 – Forme di consultazione : principi
- Art. 7 – Forme di consultazione : tipologia e rilevanza
- Art. 8 – Proposte istanze e petizioni
- Art. 9 – Referendum : principi
- Art. 10 – Referendum: giudizio di ammissibilità, sottoscrizione della richiesta, indizione e svolgimento
- Art. 11 – Referendum : rilevanza all'esito

Capo III **Organi dell'ente**

- Art. 12 – Consiglio
- Art. 13 – Decadenza per mancata partecipazione alle sedute
- Art. 14 – Giunta
- Art. 15 – Sindaco
- Art. 16 – Definizione e verifica dell'attuazione delle linee programmatiche
- Art. 17 – Difensore civico

Capo IV **Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici locali. Forme di collaborazione**

- Art. 18 – Ordinamento degli uffici comunali
- Art. 19 – Ordinamento dei servizi pubblici Locali
- Art. 20 - Forme di collaborazione

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 21 – Revisione dello Statuto
- Art. 22 – Disposizione transitoria
- Art. 23 – Stemma e gonfalone

STATUTO DEL COMUNE DI CESATE

Preambolo

La comunità di Cesate, avvalendosi dell'autonomia riconosciuta dalla Costituzione, che sempre più dovrà realizzarsi nell'ordinamento, si da questo statuto, espressione dei valori che i suoi cittadini hanno fatto propri nel corso della storia: dalle origini all'associazionismo della prima metà del secolo; dalla guerra di liberazione fino ai nostri giorni.

Questo statuto intende assicurare la promozione e lo sviluppo della realtà cesatese, in armonia con i comuni vicini per geografia, cultura e tradizioni, nel pieno rispetto delle esigenze e dei vincoli della comunità nazionale e di quella europea. Esso è indirizzato al pieno sviluppo della persona umana, da porre al centro delle azioni politiche ed amministrative ed in particolare dell'attività di coloro che saranno chiamati al servizio dei cittadini.

Speciale attenzione dovrà essere prestata ai soggetti più deboli, all'esigenza di offrire alle donne pari opportunità, all'integrazione fra le persone di cultura, di religione, di provenienza diverse ed alla promozione del volontariato e delle libere forme associative.

Inoltre dovrà valorizzarsi l'ambiente urbano e naturale tutelando, tra l'altro, i connotati residenziali dell'abitato ed il Parco della Groane.

Lo statuto contiene le regole fondamentali cui dovranno fare riferimento i membri presenti e futuri di questa comunità e coloro che con essa hanno rapporti.

Capo I Atti della comunità

Art.1 Tipologia e principi generali

Per promuovere, indirizzare e regolare l'azione dei propri membri, di chi ha con essa comunque rapporti e dei soggetti ed organismi di cui si avvale la comunità cesatese adotta atti amministrativi normativi, generali e d'indirizzo, nonché atti consensuali ed atti amministrativi unilaterali.

Gli atti di cui al primo comma sono adottati tramite l'ente locale rappresentativo 'Comune di Cesate', cui giuridicamente si imputano gli effetti, secondo il principio di sussidiarietà, ossia, salvi i limiti di legge, rispettando e sostenendo nell'interesse generale la capacità di singoli e formazioni sociali di auto determinarsi ed agire in modo adeguato.

Art.2 Atti normativi, generali e d'indirizzo

La comunità, in tutti i casi in cui la legge o lo statuto lo prevedano o comunque risulti possibile ed opportuno, adotta atti normativi, generali e di indirizzo, attraverso la volontà del consiglio comunale, quando previsto dalla legge, altrimenti, salve le prerogative dei funzionari, attraverso la volontà della giunta comunale.

Le norme di cui al primo comma non hanno di regola effetto retroattivo e non hanno mai un tale effetto quando si tratta di norme tributarie salva la possibilità di disposizioni interpretative.

Le norme di cui al primo comma vanno pubblicate secondo quanto previsto dalla legge e vanno studiate ulteriori iniziative per renderne agevole la conoscenza anche eventualmente attraverso modalità di informazione elettronica.

Art.3
Atti consensuali

La comunità adotta atti consensuali fonte di obbligazioni ed eventualmente costitutivi di soggetti giuridici o di partecipazione ad essi attraverso la volontà dei funzionari comunali ovvero attraverso la volontà del sindaco o di altri quando previsto.

Gli atti di cui al primo comma sono disciplinati dal diritto civile salvo diversa espressa disposizione.

Il rapporto di lavoro dei responsabili degli uffici comunali può essere a tempo determinato sulla base di contratto di diritto pubblico o di diritto privato nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

Art.4
Atti unilaterali

La comunità adotta atti amministrativi unilaterali per casi singoli ove espressamente consentito dall'ordinamento e non risulti possibile e vantaggiosa l'adozione di atti consensuali né sia altrimenti possibile la tutela degli interessi in gioco.

Gli atti di cui al primo comma sono adottati attraverso la volontà dei funzionari comunali sulla base di atti di indirizzo della giunta, ovvero attraverso la volontà del sindaco o della giunta o di altri quando espressamente previsto.

Se possibile e vantaggioso sul contenuto degli atti di cui al primo comma deve essere acquisito il previo consenso degli interessati.

Capo II
Tutela degli interessi
e forme di consultazione
e partecipazione popolare

Art.5
Tutela degli interessi dei singoli
e delle formazioni sociali

L'adozione e l'applicazione degli atti della comunità avvengono nel rispetto degli interessi dei singoli e delle formazioni sociali secondo quanto stabilito dalla legge ed ulteriormente da questo statuto e dagli atti normativi, generali e d'indirizzo della comunità.

Tutti gli interessati possono presentare richieste di informazioni riguardo all'adozione ed applicazione degli atti della comunità; ad esse, ove le norme non prevedano maggiore tutela, deve comunque con motivazione rispondere entro novanta giorni la persona o il collegio della cui volontà la comunità si avvale per l'azione cui si riferiscono.

I regolamenti della comunità devono tra l'altro:

- prevedere le azioni più opportune perché tutti gli interessati siano informati dell'attività dei soggetti e degli organismi di cui la comunità si avvale;
- assicurare il diritto di accesso degli interessati, nei limiti stabiliti dalla legge, ai documenti ed alle informazioni di cui sono in possesso i soggetti e gli organismi di cui la comunità si avvale;
- disciplinare i procedimenti decisionali dei soggetti e degli organismi di cui la comunità si avvale in modo che ne sia sempre stabilita la durata, siano chiare le responsabilità dei funzionari e siano garantiti agli interessati adeguati diritti di partecipazione.

Art.6

Forme di consultazione: principi

La comunità nella sua interezza o in alcune sue componenti collettive si esprime direttamente in ordine all'adozione ed all'applicazione dei propri atti attraverso forme di consultazione, nella misura in cui all'esito può legittimamente attribuirsi rilievo, secondo quanto stabilito da questo statuto ed ulteriormente dal regolamento del consiglio sulla base di principi di economicità e valorizzazione.

Art.7

Forme di consultazione: tipologia e rilevanza

Sono forme di consultazione:

- le richieste di parere, rivolte per attività di competenza dal consiglio o dalla giunta o dal sindaco alle formazioni sociali operanti nei settori interessati ed alle consulte, rappresentative delle formazioni sociali, istituite con atto del consiglio che ne determina struttura e compiti;
- le assemblee popolari, indette dal sindaco anche su richiesta del consiglio e comunque prima dell'adozione del bilancio preventivo, del piano regolatore e delle sue varianti generali;
- le consultazioni di eventuali organismi rappresentativi a livello territoriale;
- i sondaggi d'opinione, riferiti alla comunità nella sua interezza o ad alcune sue componenti, indetti dal consiglio, per attività di competenza, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

Tutto quanto acquisito ai sensi del precedente comma deve essere valutato prima di assumere ogni decisione cui si riferisce.

Art. 8

Proposte, istanze e petizioni

L'iniziativa popolare si esercita per atti di competenza del consiglio mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno duecento residenti maggiorenni con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio secondo principi di economicità e garanzia.

Tutti i cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi; ad esse, ove le norme non prevedano maggiore tutela, deve comunque con motivazione rispondere la persona o il collegio della cui volontà la comunità si avvale per l'azione cui si riferiscono entro sessanta giorni ove si tratti di persona ed entro novanta giorni ove si tratti di collegio.

Art 9

Referendum: principi

I membri della comunità e i titolari di interessi giuridicamente rilevanti possono chiedere l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi riguardo ad atti di competenza del consiglio, ivi compresi quelli di programmazione delle opere pubbliche, ove all'esito possa legittimamente attribuirsi rilievo, secondo quanto stabilito dalla legge, da questo statuto e ulteriormente dai regolamenti comunali.

Per il referendum abrogativi il termine fissato per la richiesta è di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto che ne è oggetto.

Art.10

Referendum: giudizio di ammissibilità, sottoscrizione della richiesta, indizione e svolgimento

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta il segretario generale, visto il parere del difensore civico, ove istituito, reso entro quindici giorni, si pronuncia sull'ammissibilità del referendum e comunica tale determinazione ai promotori.

Ove il referendum sia stato giudicato ammissibile, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma la richiesta deve essere sottoscritta da almeno novecento cittadini residenti maggiorenni; il numero minimo di sottoscrittori è elevato a duemila in caso di referendum abrogativo.

L'atto di indizione – che deve avvenire salvo impedimento di legge, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta sottoscritta, secondo quanto previsto al secondo comma – è di competenza del sindaco che con tale atto detta le regole per lo svolgimento del referendum nel rispetto, salvo diversa previsione regolamentare, dei principi in materia di consultazioni elettorali.

Ove a ciò non ostino regole inderogabili, dall'atto di indizione e sino alla proclamazione dei risultati da parte del sindaco il consiglio non può provvedere in ordine all'oggetto del referendum salvo sussistano gravi ragioni o il provvedere sia in termini di pieno accoglimento delle posizioni sottese alla richiesta di indizione.

La consultazione deve essere fissata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dall'atto di indizione; a tal fine non si computa il periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 agosto e i trenta giorni che precedono e seguono le elezioni comunali, periodi nei quali non possono avere luogo consultazioni referendarie.

Ai referendum consultivi e propositivi hanno diritto di partecipare tutti i residenti maggiorenni; ai referendum abrogativi hanno diritto di partecipare tutti i cittadini residenti maggiorenni; in caso di referendum abrogativo la consultazione non è valida se non ha partecipato almeno il quaranta per cento degli aventi diritto.

Art.11

Referendum: rilevanza dell'esito

In caso di referendum consultivo o propositivo l'esito, comunque non vincolante, deve essere valutato dal consiglio entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e comunque prima della conclusione di procedimenti, eventualmente pendenti alla data dell'indizione, in ordine all'oggetto del referendum.

In caso di referendum abrogativo, ove si siano espressi per l'abrogazione la maggioranza dei voti validi, l'esito deve essere convertito in atto formale di abrogazione da parte del consiglio entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati; con tale atto formale il consiglio dovrà altresì provvedere affinché non si abbia mancanza di previsioni obbligatorie secondo l'ordinamento o comunque necessarie al buon andamento dell'ente; in ogni caso ogni provvedimento del consiglio successivo alla proclamazione dei risultati dovrà rispettare la volontà espressa attraverso il referendum salvo che a provvedere non sia un consiglio eletto successivamente rispetto alla proclamazione.

Capo III

Organi dell'ente locale

Art.12

Consiglio

Il consiglio comunale è organo rappresentativo dell'intera comunità.

Esso è costituito ed opera secondo quanto stabilito dalla legge, da questo statuto e dal regolamento che lo riguarda. La legge ed il regolamento definiscono altresì i diritti ed i doveri dei consiglieri. La funzione di presidente è attribuita al sindaco.

Il consiglio può avvalersi di commissioni anche d'indagine sull'attività dell'amministrazione costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e con non meno di sette membri. Alle opposizioni è garantita la presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo o di garanzia secondo quanto previsto dal regolamento.

I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze. In caso di assenza la causa di giustificazione deve essere comunicata secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art.13

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

Ove si abbiano tre assenze consecutive di un consigliere senza che sia stata comunicata la causa di giustificazione il consiglio delibera l'apertura di un procedimento di decadenza per mancata partecipazione alle sedute.

Apertosi il procedimento il consigliere interessato ha diritto di presentare memorie scritte e documenti per giustificare le assenze.

Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dall'apertura.

La dichiarazione di decadenza deve essere adottata con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

Art 14

Giunta

La giunta comunale è organo di governo legato da rapporti di fiducia e collaborazione al sindaco ed al consiglio.

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette e non inferiore a quattro. E' possibile la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in numero non superiore a tre ove gli assessori siano sette e a due ove gli assessori siano meno di sette in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere".

La giunta è costituita ed opera secondo quanto stabilito dalla legge e da questo statuto adottando, tra l'altro, atti di indirizzo per l'applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di:

- svolgimento di procedure concorsuali;
- attribuzione di incarichi professionali;
- concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- parametri, standard e carichi di lavoro per misurare ed accrescere la produttività degli uffici dell'ente locale;
- controllo interno di gestione.

Art. 15

Sindaco

Il sindaco è eletto dalla comunità secondo regole stabilite dalla legge.

Il sindaco opera secondo quanto stabilito dalla legge, da questo statuto e dagli atti della comunità.

Il sindaco o un assessore a ciò delegato risponde oralmente entro quaranta giorni avanti il consiglio alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri secondo modalità stabiliti dal regolamento consiliare.

Il sindaco, su conforme parere della Giunta, può affidare speciali incarichi ad uno o più consiglieri comunali per un tempo determinato.

Del conferimento degli incarichi di cui sopra, è data comunicazione al Consiglio Comunale.

Art.16
Definizione e verifica dell'attuazione
delle linee programmatiche

Alla prima convocazione del consiglio il sindaco presenta indicazioni preliminari circa le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro sessanta giorni dalla prima convocazione del consiglio il sindaco, sentita la giunta e tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dal consiglio nei modi previsti dal regolamento, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

La verifica dell'attuazione del programma di cui al secondo comma con valutazione delle necessità di adeguamento è operata dal consiglio annualmente in occasione dell'approvazione della relazione previsionale programmatica.

Art.17
Difensore civico

Il difensore civico tutela in via informale i singoli e le formazioni sociali nei loro rapporti con i soggetti e gli organismi di cui la comunità si avvale e svolge ogni altra attività prevista dalle norme.

Il difensore civico è scelto e revocato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Il difensore civico ha diritto di convocare le parti per richieste di chiarimenti e tentativi di conciliazione e, nel rispetto dei limiti di carattere generale, ha diritto di accesso a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti.

Il difensore civico ha il dovere di presentare annualmente al consiglio entro il mese di febbraio una relazione scritta sull'attività svolta nel precedente anno solare.

Al difensore civico sono garantite dotazioni adeguate allo svolgimento dei compiti.

Capo IV
Ordinamento degli uffici
e dei servizi pubblici locali.
Forme di collaborazione

Art.18
Ordinamento degli uffici comunali

La comunità adotta atti normativi, generali e di indirizzo sull'ordinamento degli uffici comunali in modo che siano assicurate l'economicità, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità dell'agire, anche attraverso l'attribuzione di responsabilità individuali e forme di controllo della gestione, con particolare attenzione all'esigenza di verificare l'esito ed i tempi delle procedure.

La comunità adotta atti normativi, generali e d'indirizzo sulla formazione e lo svolgersi dei rapporti di lavoro con l'ente locale, secondo principi di imparzialità, di valorizzazione delle capacità professionali e di possibilità di accesso di tutti ai rapporti di lavoro senza discriminazioni purché in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla natura delle mansioni da svolgere.

Art.19

Ordinamento dei servizi pubblici locali

La comunità attraverso l'ente locale rappresentativo 'Comune di Cesate' definisce quali siano i servizi pubblici locali e le modalità di organizzazione e svolgimento degli stessi nel rispetto dei vincoli di legge.

Secondo il principio di sussidiarietà i servizi pubblici locali sono assicurati per quanto possibile ed opportuno dall'iniziativa di singoli e formazioni sociali operanti d'intesa con l'ente 'Comune di Cesate' e ove occorra sulla base di concessione; il gestore privato può anche essere una società per azioni o a responsabilità limitata di cui sia socio l'ente locale 'Comune di Cesate'; i consiglieri comunali possono essere membri del consiglio di amministrazione di tali società.

Ove per vincolo di legge o altra ragione non sia possibile o opportuna una gestione privata dei servizi pubblici locali l'ente 'Comune di Cesate' vi provvede direttamente o attraverso azienda speciale o istituzione.

Art.20

Forme di collaborazione

La comunità attraverso l'ente locale rappresentativo 'Comune di Cesate' sviluppa ogni opportuna forma di collaborazione con altre comunità territoriali attraverso l'instaurarsi di rapporti con gli enti rappresentativi delle stesse.

I rapporti con altri comuni e con la provincia possono realizzarsi secondo quanto previsto dalla legge attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma e ogni altra modalità ammessa.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art.21

Revisione dello statuto

La revisione, salvo il rispetto delle previsioni di legge, deve essere preceduta da forme di consultazione e possibilità di partecipazione popolare almeno equivalenti a quelle avutesi in sede di adozione delle norme che ne sono oggetto salvo che si tratti di mero adeguamento alla legge oppure di revisione del terzo comma dell'art.3, del secondo comma dell'art.12, del secondo e del terzo comma dell'art.14, del terzo comma dell'art.15, dell'art.16, del comma seguente, dell'art.22.

La competente commissione provvede annualmente a presentare al consiglio una relazione sull'attuazione e le eventuali esigenze di revisione dello statuto formulando le conseguenti proposte.

Art.22

Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti sostituenti le norme di dettaglio contenute nello statuto del 1994 e nei regolamenti vigenti all'entrata in vigore di questo statuto tali norme restano in vigore in quanto compatibili con la legge e questo statuto.

In materia tributaria, oltre alle regole di questo statuto vanno rispettati i principi di cui agli articoli 5, 6 ,7 ,8, 10, 12, 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

Art.23

Stemma e gonfalone

La comunità si riconosce simbolicamente in uno stemma con campo di cielo ed albero verdeggiante su pianura erbosa accostato da due zampe d'aquila d'argento affrontate e recise.
Il gonfalone comunale riporta il medesimo stemma.